



Revisione parziale della legge sulla consultazione (LCo) 2013

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Compendio dei temi principali della consultazione	3
3	Osservazioni dei Cantoni	5
3.1	Panoramica e osservazioni generali	5
3.2	Osservazioni sulle singole disposizioni	6
4	Partiti, associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, associazioni mantello nazionali dell'economia, organizzazioni interessate e commissioni extraparlamentari.....	10
4.1	Panoramica e osservazioni generali	10
4.2	Osservazioni sulle singole disposizioni	11
Allegato 1.....		17
Modifiche della LCo.....		17
Allegato 2.....		20
Elenco delle abbreviazioni.....		20
Allegato 3.....		22
Elenco dei destinatari permanenti		22
Allegato 4.....		28
Contributi nel quadro della consultazione		28

1 Situazione iniziale

Come afferma il Consiglio federale nel suo parere del 15 febbraio 2012¹ relativo al rapporto «Valutazione della prassi della Confederazione in materia di procedure di consultazione e di indagini conoscitive» della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 7 settembre 2011², la legge del 18 marzo 2005³ sulla consultazione (LCo) deve essere migliorata in modo puntuale. Al centro dei lavori vi sono il rafforzamento del ruolo della Cancelleria federale, il miglioramento della trasparenza della procedura, la precisazione dei termini della consultazione e la soppressione, dal profilo terminologico, della distinzione fra consultazione e indagini conoscitiva.

Il 21 novembre 2012 la Cancelleria federale (CaF) ha avviato la procedura di consultazione sulla revisione parziale della LCo; sono stati invitati a esprimere un parere in merito i Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, nonché le associazioni mantello nazionali dell'economia (art. 4 cpv. 3 LCo). Entro il termine prefissato, prorogato all'8 aprile 2013 su richiesta della CdC, sono stati inoltrati 64 pareri. Sul progetto si sono espressi 19 Cantoni, 7 partiti, 3 associazioni mantello, 17 associazioni economiche e altre organizzazioni, nonché 17 commissioni extraparlamentari. Tutti i pareri sono stati pubblicati elettronicamente al seguente link: <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/ind2012.html>

Per tutti i Cantoni, le associazioni, le organizzazioni e le commissioni extraparlamentari la procedura di consultazione svolge un ruolo particolarmente importante per la partecipazione al processo politico. La maggior parte dei partecipanti, pur condividendo l'orientamento della revisione, propone di rielaborare l'avamprogetto (AP-LCo) in alcune parti e presenta concrete proposte di modifica.

2 Compendio dei temi principali della consultazione

Nella procedura di consultazione sono state commentate in particolare le seguenti disposizioni dell'avamprogetto (l'AP-LCo è consultabile nell'allegato 1):

Art. 3 capoverso 3 AP-LCo (rinuncia a una procedura di consultazione)

L'UDC, l'Unione padronale svizzera (UPS), Gli assicuratori malattia svizzeri (santésuisse), l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) e la Federazione delle imprese svizzere (economiesuisse) chiedono di stralciare questa disposizione. La Conferenza dei Governi cantonali (CdC) e altri partecipanti propongono di disciplinare le eccezioni (lett. a–c) nella legge in modo esaustivo.

La lettera b (progetti che concernono principalmente l'organizzazione, le procedure o la ripartizione delle competenze delle autorità federali) è stata già decisa nell'ambito della Iv. Pa. 10.440 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento). La CdC, 14 Cantoni e 2 organizzazioni (Associazione delle aziende elettriche svizzere [AES], Società svizzera degli impresari costruttori [SSIC]) e la CFIG chiedono pertanto che questa lettera sia stralciata.

¹ FF 2012 2089

² FF 2012 2031

³ RS 172.061

Lettera c (si presume che non emergeranno nuove informazioni): la CdC, 14 Cantoni, la Conferenza svizzera dei cancellieri di Stato (CCS), economiesuisse, 2 altre organizzazioni (Società svizzera degli impiegati di commercio [SIC Svizzera], Unione sindacale svizzera [USS]) e la CFG propongono di stralciare questa lettera poiché i criteri formulati sono troppo imprecisi e la sua attuazione potrebbe condurre a conclusioni errate.

Articolo 4 capoverso 4 AP-LCo (partecipazione alla consultazione; possibilità di limitare la cerchia dei destinatari per progetti di portata minore)

Le commissioni extraparlamentari che si sono espresse nell'ambito della procedura di consultazione chiedono, con il sostegno di altre organizzazioni, di essere inserite nella cerchia dei destinatari permanenti. Esse deplorano il fatto che, in seguito alla revisione dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)⁴, ora fanno parte dell'Amministrazione federale decentralizzata e pertanto non sono più invitate ufficialmente a partecipare alle procedure di consultazione. L'Unione delle città svizzere (UCS) chiede di inserire le città e i Comuni nell'elenco dei destinatari per poter difendere gli interessi comunali in modo più efficace.

Secondo la proposta della CdC, di 14 Cantoni e della CFS, la possibilità di limitare la cerchia dei destinatari per le ordinanze di portata minore che toccano particolarmente i Cantoni dev'essere stralciata. Essi fanno notare che l'articolo 3 capoverso 1 lettera e prevede obbligatoriamente di sottoporre a consultazione le ordinanze che toccano considerevolmente i Cantoni. Il PLR, l'Associazione dei Comuni svizzeri e l'UCS sono pure contrari all'introduzione della possibilità di limitare la cerchia dei destinatari. Il PSS, I Verdi e due organizzazioni, fra cui l'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), esigono che la limitazione della cerchia dei destinatari venga comunicata per scritto e in modo chiaro.

Articolo 5 AP-LCo Indizione

Le modifiche dell'articolo sono approvate da 5 partiti (PPD, PEV, PLR, I Verdi, PSS) e da 6 organizzazioni (Gruppo svizzero per le regioni di montagna [SAB], Associazione dei Comuni Svizzeri, USS, UCS, Associazione delle industrie chimiche, farmaceutiche, biotecnologiche [scienceindustries], Swisspower Netzwerk AG [swisspower]). La CdC, 16 Cantoni e la CFS chiedono che tutte le procedure di consultazione imperativamente prescritte dalla legge – dunque anche quelle di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera e (ordinanze di portata minore che toccano considerevolmente i Cantoni) – siano indette dal Consiglio federale e non da un dipartimento o da un ufficio. Unicamente il Consiglio federale è politicamente responsabile per la procedura di consultazione (cfr. anche nel diritto vigente: art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 2 e 3 LCo). Il rimando all'articolo 3 capoverso 1 lettera e nell'articolo 5 capoverso 2 AP-LCo va stralciato. I dipartimenti devono poter avviare unicamente le procedure di consultazione non obbligatorie. La possibilità prevista nell'articolo 5 capoverso 2 AP-LCo di delegare all'ufficio responsabile la competenza di indire una consultazione dev'essere stralciata.

Articolo 7 capoversi 3 lettera b e 6 AP-LCo (urgenza; procedura di consultazione in forma di conferenza, senza urgenza)

Secondo la CdC (sostenuta da 10 Cantoni) ed economiesuisse, una procedura di consultazione in forma di conferenza entra in considerazione soltanto se un termine più breve non consentirebbe di raggiungere l'obiettivo. Il PLR, l'UDC, I Verdi, la CFS, il SAB e altre organizzazioni (SIC Svizzera, USS, AES, swisspower, Associazione dei Comuni Svizzeri) sono favorevoli allo stralcio della procedura di consultazione in forma di conferenza. I tre partiti PLR, I Verdi e UDC, la CdC e altre organizzazioni chiedono di stralciare l'articolo 7 capover-

⁴ RS 172.010.1

so 6 AP-LCo (consultazioni in forma di conferenza per oggetti di portata minore anche senza urgenza), poiché non devono essere avviate consultazioni in forma di conferenza se non vi è urgenza.

3 Osservazioni dei Cantoni

Con lettera del 25 marzo 2013 la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) ha inoltrato un parere consolidato concordato con i Cantoni. Le opinioni di alcuni Cantoni, che in punti essenziali divergevano da questo parere, sono menzionate separatamente di seguito.

3.1 Panoramica e osservazioni generali

Per i Cantoni quali autorità di esecuzione la procedura di consultazione rappresenta un importante strumento di partecipazione alla procedura legislativa e pertanto per loro è fondamentale essere coinvolti tempestivamente nella procedura. I Cantoni sostengono l'orientamento dell'avamprogetto e sono molto soddisfatti che i loro interessi siano presi in considerazione. Approvano in particolare i seguenti punti: l'abbandono della distinzione terminologica fra consultazione e indagine conoscitiva, la sostituzione della procedura di consultazione in forma cartacea con la procedura in forma elettronica, l'introduzione dell'obbligo di motivare la scelta di ridurre il termine per l'inoltro dei pareri e di svolgere la procedura in forma di conferenza, il prolungamento del termine legale minimo di tre mesi per le consultazioni per tenere conto di vacanze e giorni festivi, nonché la maggiore trasparenza nella procedura. Tuttavia la CdC e numerosi Cantoni hanno espresso critiche su taluni punti dell'avamprogetto, chiedendo in parte modifiche concrete del testo di legge (per i dettagli cfr. n. 2.2).

- *Eccezioni all'obbligo di svolgere consultazioni (art. 3 cpv. 3 AP-LCo)*: le eccezioni devono essere disciplinate in modo esaustivo (e in parte stralciate) nella legge.
- *Limitazione della cerchia dei destinatari (art. 4 cpv. 4 AP-LCo)*: non dev'essere possibile applicare tale limitazione nel caso di consultazioni relative a ordinanze che toccano particolarmente i Cantoni.
- *Indizione delle consultazioni (art. 5 cpv. 1 AP-LCo)*: il Consiglio federale è tenuto a indire tutte le consultazioni obbligatorie per legge. In caso contrario si corre il rischio che «dalla porta di servizio» vengano reintrodotti meccanismi simili all'indagine conoscitiva. I dipartimenti devono indire unicamente le procedure di consultazione non obbligatorie.
- *Forma e termine (art. 7 cpv. 1 e 2 AP-LCo)*: la maggioranza dei Cantoni è favorevole alla sostituzione della procedura in forma cartacea con quella in forma elettronica. Essi propongono di applicare in modo più generoso il prolungamento del termine in caso di vacanze e giorni festivi.
- *Svolgimento di consultazioni in forma di conferenza (art. 7 cpv. 3 e 6 AP-LCo)*: questa forma deve essere utilizzata unicamente se vi è urgenza e con una riduzione del termine non si raggiungerebbe lo scopo.
- *Raccolta, ponderazione e valutazione dei pareri pervenuti (art. 8 AP-LCo)*: occorre sancire nella legge che i pareri dei Cantoni, nel caso di progetti che toccano considerevolmente i loro interessi o la cui esecuzione sarà loro affidata, devono assumere un peso particolare.

Per quanto riguarda la procedura, i Cantoni sostengono che avrebbero dovuto essere coinvolti già al momento dell'elaborazione dell'AP-LCo e si aspettano che ora ciò avvenga al momento della revisione dell'ordinanza sulla consultazione (OCo)⁵. Inoltre, rinviando alla Costituzione federale, alla legge sulle lingue e alla legge sulle pubblicazioni ufficiali, sottolineano che nella LCo occorrerebbe tenere maggiormente conto degli aspetti linguistici. Soltanto se la documentazione è già disponibile nelle tre lingue ufficiali prima dell'avvio della procedura di consultazione i Cantoni possono impegnarsi in modo pertinente ed entro il termine prescritto nel relativo processo.

3.2 Osservazioni sulle singole disposizioni

I Cantoni di VD, OW, SG, VS, BL, JU sostengono incondizionatamente il parere della CdC. I Cantoni di AI, FR, GL, ZG, TI, nonché la CFS lo appoggiano in linea di massima, tuttavia rilevano alcuni punti oppure se ne scostano puntualmente.

3.2.1 Articolo 1 AP-LCo Campo di applicazione

L'AP propone di abrogare questa disposizione. I Cantoni chiedono all'unanimità di mantenerla.

La CdC propone di citare per nome le commissioni parlamentari nel testo di legge, dato che per le loro procedure di consultazione devono valere gli stessi principi che si applicano a quelle indette dal Consiglio federale. Il Cantone di BS ha espresso considerazioni analoghe.

3.2.2 Articolo 3 AP-LCo Oggetto della procedura di consultazione

Capoverso 1 (procedura di consultazione obbligatoria)

Lettera d (ordinanze di ampia portata): la CdC approva il fatto che nel testo di legge le ordinanze siano menzionate esplicitamente. Anche 13 Cantoni si esprimono in modo analogo (AR, VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, FR, GL, ZG, SO, TI).

Il Cantone di GE chiede di introdurre una nuova lettera f che disciplini il caso della procedura di consultazione indetta da organi al di fuori dell'Amministrazione federale.

Capoverso 3 (rinuncia a una procedura di consultazione)

La CdC è favorevole all'enumerazione esaustiva delle eccezioni che consentono di rinunciare a una procedura di consultazione. Il suo parere è condiviso da 14 Cantoni; infatti, in qualità di autorità di esecuzione, i Cantoni considerano la procedura di consultazione particolarmente importante come strumento di partecipazione alla procedura legislativa. Per loro è quindi fondamentale venire coinvolti tempestivamente. I Cantoni sostengono l'orientamento dell'avamprogetto e sono molto soddisfatti che i loro interessi vengano presi in considerazione. Approvano in particolare i seguenti punti: la soppressione della distinzione terminologica fra consultazione e indagine conoscitiva, la sostituzione della procedura di consultazione in forma cartacea con la procedura in forma elettronica, l'introduzione dell'obbligo di motivare la riduzione del termine per l'inoltro dei pareri e, in caso di procedura in forma di conferenza, il prolungamento del termine legale minimo di tre mesi per le consultazioni al fine di tener conto di vacanze e giorni festivi (BS, VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, AR, FR, ZG, BE, GE, TI e inoltre la CFS). Secondo il Cantone di GL, spetterebbe al Consiglio federale decidere quando rinunciare a indire una procedura di consultazione.

Lettera a (urgenza): per il Cantone di BS rinunciare a una consultazione secondo questa disposizione non è ammissibile quando i Cantoni sono toccati in modo considerevole da un progetto. Pertanto vuole prevedere una norma speciale in un nuovo capoverso 4.

⁵ RS 172.061.1

Lettera b (progetti che concernono principalmente l'organizzazione, le procedure o la ripartizione delle competenze delle autorità federali): la CdC, 14 Cantoni (GL, VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, AR, FR, ZG, BE, GE, TI) e la CFC sostengono che questa lettera deve essere stralciata. Per il Cantone di BS la formulazione della lettera b è troppo sommaria; pertanto propone di completare la disposizione come segue: «(...) e non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 164 capoverso 1 lettera g Cost.».

Lettera c (si presume che non emergeranno nuove informazioni): la CdC chiede di stralciare la lettera c, poiché la sua applicazione nella prassi sarebbe molto difficile e potrebbe condurre a decisioni errate in merito alla rinuncia a svolgere determinate procedure di consultazione. Infatti, i criteri attuali sono troppo indeterminati. Al riguardo, 14 Cantoni (GL, VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, AR, FR, ZG, BE, GE, TI) e la CFC hanno espresso un'analogha opinione.

3.2.3 Articolo 4 AP-LCo Partecipazione

Capoverso 4 (limitazione della cerchia dei destinatari)

Secondo la CdC il rimando all'articolo 3 capoverso 1 lettera e (ordinanze di portata minore che toccano considerevolmente i Cantoni) dev'essere stralciato. Infatti questa disposizione prevede che una procedura di consultazione sia svolta obbligatoriamente quando i Cantoni sono toccati in modo considerevole da un progetto. La CFC e 14 Cantoni (VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, AR, GL, ZG, GE, SO, UR, TI) si esprimono in modo analogo. La CdC giudica con scetticismo anche la limitazione della cerchia dei destinatari secondo l'articolo 3 capoverso 2 (consultazioni non obbligatorie). Teme che in questo modo le attuali indagini conoscitive siano reintrodotti dalla porta di servizio (anche il Cantone di FR si esprime in modo analogo).

3.2.4 Articolo 5 AP-LCo Indizione

Capoverso 1 (precisazione concernente chi indice una procedura di consultazione)

Per la CdC è decisivo che le consultazioni siano indette dal Consiglio federale, dato che ne assume la responsabilità politica. Anche il Cantone di BS chiede che di regola sia il Consiglio federale a indire tutte le consultazioni riguardanti progetti che emanano dall'Amministrazione. In questo senso si esprimono 15 Cantoni (VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, AR, BE, FR, GL, ZG, TI, SO; analogamente anche GE) e la CFS.

Capoverso 2 (indizione di una procedura di consultazione da parte dei dipartimenti o della Cancelleria federale)

Il Cantone di BS chiede di stralciare l'intero capoverso. Affinché la procedura sia unificata, le consultazioni riguardanti progetti dell'Amministrazione federale devono essere indette unicamente dal Consiglio federale. La CdC si esprime a favore dello stralcio della delega di competenza agli uffici. La CFS e 11 Cantoni (VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, FR, GL, ZG, TI) si pronunciano in modo analogo. Inoltre, la CdC vuole lo stralcio del rimando all'articolo 3 capoverso 1 lettera e, come già nell'articolo 4 capoverso 4. Pur essendo favorevole allo stralcio della delega di competenza, il Cantone di AR auspica che il rimando all'articolo 3 capoverso 1 lettera e venga mantenuto.

Capoverso 4 (corrisponde al vigente cpv. 3 LCo; disposizione di coordinamento)

Secondo la CdC, il compito di coordinamento e di controllo svolto dalla CaF dovrebbe essere formulato più chiaramente nella legge e non soltanto nel rapporto esplicativo. La CFS e 11 Cantoni si pronunciano in modo analogo alla CdC (VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, FR, GL, ZG, TI).

3.2.5 Articolo 6 LCo Organizzazione

L'AP non prevede modifiche riguardanti questa disposizione.

Capoverso 1 (preparazione, svolgimento e valutazione della consultazione)

Al fine di snellire la legislazione, secondo la CdC questo articolo dev'essere rielaborato dal profilo redazionale; 11 Cantoni (BS, VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, FR, ZG, GL) condividono questa opinione.

Capoverso 3 (nuovo capoverso, per tenere maggiormente conto dell'aspetto linguistico)

La CdC esige che tutta la documentazione secondo l'articolo 7 sia disponibile nelle tre lingue ufficiali già prima dell'avvio ufficiale della procedura di consultazione. Il Cantone del TI sostiene il punto di vista della CdC e sottolinea l'importanza dell'aspetto linguistico nella procedura di consultazione. Inoltre, chiede di introdurre un'ulteriore proroga del termine nel caso in cui la documentazione non sia disponibile per tempo nelle tre lingue ufficiali.

3.2.6 Articolo 7 AP-LCo Forma e termine

Capoverso 1 (istituzione di una base legale affinché le consultazioni siano svolte esclusivamente in forma elettronica; delega al Consiglio federale)

La maggioranza dei Cantoni è favorevole alla sostituzione della procedura in forma cartacea con quella in forma elettronica. La CdC e 13 Cantoni (AR, VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, BS, FR, GL, ZG, TI) approvano tale sostituzione. GE preferisce mantenere il tenore della legge vigente. Il Cantone di AR è favorevole alla sostituzione della procedura in forma cartacea con quella in forma elettronica, tuttavia chiede che i Cantoni siano invitati a partecipare alla consultazione, oltre che per via elettronica, ricevendo anche la documentazione cartacea come avviene attualmente.

Capoverso 2 (prolungamento del termine minimo)

Tutti i Cantoni approvano l'introduzione del termine minimo di tre mesi. Soltanto il Cantone di SO, però, approva integralmente le modifiche di questo capoverso. La CdC è favorevole alla possibilità di prolungare il termine minimo di tre mesi, tuttavia propone di applicare più generosamente la proroga nei periodi di ferie e nei giorni festivi (4 settimane durante le vacanze estive, 2 settimane a Pasqua e nel periodo fra Natale e Capodanno e 2 settimane durante le vacanze autunnali). I pareri di 14 Cantoni (AR, BS, BE, VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, FR, GL, ZG, TI) ricalcano quanto espresso in precedenza. Per il Cantone di GE è importante che il rispetto del termine di tre mesi sia messo in risalto.

Capoverso 3 (urgenza)

Lettera a (riduzione del termine): secondo la CdC il termine di tre mesi per rispondere alla consultazione dev'essere obbligatoriamente rispettato affinché sia possibile garantire il processo decisionale democratico. Unicamente in presenza di un'urgenza chiaramente dimostrata il termine può essere *eccezionalmente* abbreviato. Condividono questa opinione 13 Cantoni (BS, GL, ZG, VD, OW, SG, VS, BL, JU, AR, FR, GL, TI). Il Cantone di BE è favorevole all'introduzione di un nuovo capoverso 3 che preveda un adeguato prolungamento del termine nel caso di oggetti di vasta portata o particolarmente complessi.

Lettera b (svolgimento in forma di conferenza): per la CdC una procedura in forma di conferenza può essere presa in considerazione unicamente se, abbreviando il termine per l'inoltro dei pareri, non è possibile raggiungere lo scopo. Pareri analoghi sono espressi da 10 Cantoni (VD, OW, SG, VS, BL, JU, AR, FR, GL, TI). Secondo i Cantoni di AI e di GE, anche in caso di urgenza occorre svolgere una consultazione in forma scritta; le conferenze devono poter essere ordinate soltanto a titolo supplementare.

Capoverso 4 (comunicazione dei motivi dell'urgenza in caso di riduzione del termine)

La CdC è favorevole all'introduzione dell'obbligo di motivare ai destinatari la riduzione dei termini della consultazione oppure lo svolgimento in forma di conferenza. Di uguale avviso sono anche 12 Cantoni (VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, FR, GL, ZG, SO, TI).

Capoverso 5 (regolamentazione della procedura in forma di conferenza)

Il Cantone di BS approva integralmente il capoverso 5. La CFS e il Cantone di AI respingono per principio la procedura in forma di conferenza. La CdC invece propone di sancire in un

nuovo capoverso quando una procedura in forma di conferenza è possibile e, sommariamente, come deve svolgersi. Anche 11 Cantoni (VD, OW, SG, VS, BL, JU, FR, GL, ZG, SO, TI) esprimono opinioni analoghe.

Capoverso 6 (procedura in forma di conferenza su progetti di portata minore, senza urgenza)

La CdC chiede di stralciare questo capoverso, poiché a suo avviso è inaccettabile svolgere una procedura di consultazione in forma di conferenza se non vi è urgenza. In tal senso si esprimono anche 16 Cantoni (VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, AR, BS, FR, GL, ZG, BE, GE, SO, TI). La CFS chiede che le procedure in forma di conferenza possano essere svolte unicamente in caso di assoluta urgenza. Anche il Cantone di UR si dimostra scettico riguardo alle consultazioni svolte in forma di conferenza se non vi è urgenza.

3.2.7 Articolo 8 AP-LCo Trattazione dei pareri

Capoverso 1 (raccolta, ponderazione e valutazione dei pareri pervenuti)

Secondo la CdC occorre sancire nella legge che i pareri dei Cantoni, nel caso di progetti che toccano considerevolmente i loro interessi o la cui esecuzione sarà loro affidata, devono assumere un peso particolare. Anche 10 Cantoni (VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, FR, ZG, TI) esprimono pareri analoghi. Il Cantone di GE deplora che la ponderazione dei pareri non sia disciplinata in modo più concreto.

Capoverso 2 (obbligo di pubblicare un rapporto sui risultati)

Il Cantone di AR accoglie favorevolmente il nuovo capoverso 2. Anche la CdC approva l'obbligo di raccogliere i risultati della consultazione in un rapporto, tuttavia per migliorare la trasparenza vorrebbe suddividerlo: i pareri dei Cantoni e le questioni relative all'attuazione dovranno essere presentati ognuno in un capitolo separato. Questa opinione è condivisa da 11 Cantoni (VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, FR, ZG, GL, TI).

3.2.8 Articolo 9 AP-LCo Pubblicità

Capoverso 1 (pubblicazione della documentazione)

Questa disposizione non è oggetto dell'AP. La CdC chiede di pubblicare tutta la documentazione, come per esempio pareri e perizie, menzionata nel rapporto esplicativo. Si sono espressi in tal senso anche 14 Cantoni (AI, BE, VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, FR, BS, GL, ZG, TI).

Capoverso 2 (pubblicazione dei pareri)

Nel suo parere la CdC fa notare che nell'AP-LCo occorre rinviare alla piattaforma di pubblicazione della legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl)⁶. In modo analogo si esprimono anche 13 Cantoni (BE, VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, FR, GL, ZG, BE, TI).

3.2.9 Articolo 10 AP-LCo Indagini conoscitive su progetti di portata minore

La CdC e 16 Cantoni (AR, AI, BS, BL, FR, GE, GL, JU, OW, SO, SG, TI, UR, VD, VS, ZG) appoggiano lo stralcio dell'articolo 10 e la conseguente soppressione delle indagini conoscitive. In merito, la CFS e il Cantone di BE non si esprimono esplicitamente.

⁶ RS 170.512

4 Partiti, associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, associazioni mantello nazionali dell'economia, organizzazioni interessate e commissioni extra-parlamentari

4.1 Panoramica e osservazioni generali

I sette partiti politici (PBD, PPD, PEV, PLR, I Verdi, PSS e UDC) che hanno fatto pervenire il loro parere sono per lo più favorevoli agli adeguamenti puntuali proposti e ai miglioramenti che ne derivano per la procedura di consultazione. Essi hanno tuttavia avanzato, oltre che alcune critiche, proposte volte a completare il progetto. Il PBD, nonostante lo accolga con favore, si chiede se la revisione sia effettivamente necessaria. L'orientamento del progetto ottiene il sostegno anche delle associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, delle associazioni mantello dell'economia e delle organizzazioni interessate. Le commissioni extraparlamentari che si sono espresse in merito si dichiarano fondamentalmente a favore delle modifiche, ma auspicano essere incluse tra i destinatari permanenti delle consultazioni.

I principali punti sollevati nei pareri pervenuti possono essere suddivisi nei sei settori tematici riportati qui di seguito (per i dettagli cfr. n. 3.2).

- *Procedura di consultazione limitata a importanti atti legislativi (art. 3):* l'Unione svizzera degli imprenditori (USI) è fundamentalmente contraria a una procedura di consultazione limitata a disposizioni importanti contenenti norme di diritto e propone concretamente di modificare la disposizione come segue: «progetti di legge (...) ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost.». Nella stessa direzione vanno anche i pareri di economiesuisse e di scienceindustries.
- *Rinuncia a una procedura di consultazione (art. 3 cpv. 3):* il PPD chiede che tale opzione sia riservata a singoli casi eccezionali e in presenza di un'urgenza dimostrata. Per l'UDC invece una tale opzione non dovrebbe mai essere possibile. L'USAM propone di disciplinare in modo esaustivo le eccezioni che consentono di rinunciare a una procedura di consultazione. L'USI, santésuisse, l'ASA ed economiesuisse sono dello stesso parere.
- *Partecipazione alla procedura di consultazione e limitazione della cerchia dei destinatari (art. 5):* il PLR, l'Associazione dei Comuni e l'UCS sono contrarie a limitare la cerchia degli interpellati. I Verdi, il PSS e due organizzazioni (USAM e Unione svizzera degli installatori elettricisti [USIE]) chiedono che per la fattispecie di cui all'articolo 4 capoverso 4 AP-LCo la motivazione sia comunicata per scritto e in modo documentato. Le commissioni extraparlamentari che si sono espresse nel quadro della procedura di consultazione esigono di essere sempre, senza eccezioni, incluse nella cerchia dei destinatari. Esse sono sostenute da tre organizzazioni (SIC Svizzera, USS, USIE). L'UCS auspica che le città e i Comuni siano invitati a esprimersi su tutti i progetti.
- *Procedura di consultazione in forma di conferenza (art. 7 cpv. 3 lett. b, cpv. 5 e 6):* l'USI si dichiara a favore di questa tipologia di procedura ma solo in caso di assoluta e dimostrata urgenza. Condividono questa opinione altre due organizzazioni (economiesuisse, Società svizzera dei farmacisti [pharmasuisse]). Quattro partiti (UDC, PLR, I Verdi, PEV) e sei organizzazioni (SAB, Associazione dei Comuni, SIC Svizzera, USS, AES, swisspower) si sono dichiarati in generale contrari alla procedura di consultazione in forma di conferenza.

- *Termine (art. 7)*: il PPD chiede che le prescrizioni previste nell'avamprogetto concernenti l'abbreviazione del termine per l'inoltro dei pareri siano applicate sistematicamente anche nella prassi. Il PLR critica il fatto che attualmente si ricorra troppo disinvoltamente a questa possibilità. Il PSS e due organizzazioni (Centre Patronal [CP], USS) propongono di introdurre proroghe del termine più generose. La regola che prevede il prolungamento del termine durante le vacanze e i giorni festivi non raccoglie il favore dell'ASA che preferirebbe mantenere quanto previsto dal diritto vigente. L'UDC e l'ASA propongono che in caso di riduzione del termine sia comunque fissato un periodo minimo di due mesi.

4.2 Osservazioni sulle singole disposizioni

4.2.1 Articolo 1 AP-LCo Campo di applicazione

Un partito (UDC), due organizzazioni (USS e Fédération des Entreprises Romandes [FER]) e la CFIG sono contrari all'abrogazione dell'articolo 1. L'AES vorrebbe che nel campo di applicazione della LCo rientrasse anche la consultazione informale e propone di modificare il titolo dell'atto in «Vernehmlassungs- und Konsultationsgesetz VKG».

4.2.2 Articolo 2 LCo Scopo della procedura di consultazione

Questo articolo non è parte del progetto di revisione. L'UCS propone comunque di includere nel disposto le città e i Comuni.

4.2.3 Art. 3 AP-LCo Oggetto della procedura di consultazione

Due partiti (PBD e PPD) e quattro organizzazioni (CP, SAB, Associazione dei Comuni, swis-spower) approvano le proposte di modifica dell'articolo.

Capoverso 1 (procedura di consultazione obbligatoria)

Due partiti (PEV, PPD) e due associazioni (AES, USS) sono favorevoli alla nuova regolamentazione che stabilisce con chiarezza quando va indetta una consultazione e quando invece vi si può rinunciare.

Lettera b (importanti progetti di legge): quattro organizzazioni (USI, USIE, economiesuisse, scienceindustries) non approvano l'adeguamento redazionale apportato alla lettera b che prevede una procedura di consultazione solo in presenza di disposizioni importanti contenenti norme di diritto.

Lettera d (ordinanze di ampia portata):

Nel suo parere l'USAM si dichiara a favore della lettera d. Il PPD chiede una procedura di consultazione obbligatoria per i casi di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera d. Dal canto suo, la Società svizzera dei proprietari fondiari (HEV) auspica che il termine «progetti di portata minore» sia precisato.

Lettera e (ordinanze che toccano considerevolmente i Cantoni): due associazioni (USAM, USIE) si sono espresse a favore della nuova lettera e. Anche per questo disposto l'HEV auspica che il termine «progetti di portata minore» sia precisato. L'UCS propone di essere inclusa nell'articolo 3 capoverso 1 lettera e in quanto la legislazione federale concerne sempre più anche il livello comunale. Secondo quanto auspicato da pharmauisse, nella lettera e dovrebbero figurare, oltre ai Cantoni, le associazioni del mondo economico.

Capoverso 2 (procedura di consultazione facoltativa)

Due organizzazioni (USS e USIE) sono favorevoli alla norma potestativa del capoverso 2. Il PSS chiede che si faccia un ricorso moderato alle procedure di consultazione in forma di conferenza, mentre il PEV auspica lo stralcio del capoverso. Secondo la FER il concetto di

«progetti di portata minore» previsto nel capoverso 2 va precisato con criteri più circostanziati.

Capoverso 3 (rinuncia a una procedura di consultazione)

Il PEV approva il contenuto di questo capoverso. Secondo scienceindustries è delicato rinunciare a una consultazione in quanto nel caso degli accordi di assistenza amministrativa e degli accordi di libero scambio una tale procedura deve restare obbligatoria. L'USS ritiene che a determinate condizioni – molto restrittive e disciplinate in modo *esaustivo* – debba essere comunque possibile rinunciarvi. Si sono espresse analogamente anche due organizzazioni (pharmasuisse, USAM) e altrettante commissioni extraparlamentari (CFIG; Forum PMI).

Anche l'UDC e due organizzazioni (santésuisse, ASA) propongono di stralciare la deroga prevista nel capoverso 3 in quanto, in presenza di progetti importanti, dovrebbe essere sempre indetta una consultazione. Anche l'USI propone di stralciare questo disposto oppure, in alternativa, di introdurre una precisazione tramite un elenco esaustivo o fattispecie speciali nell'articolo 7; essa ritiene infatti che i concetti non definiti dalla legge come anche gli elenchi delle eccezioni non esaustivi indeboliscano la procedura di consultazione.

Per il partito dei Verdi non sono chiari i criteri impiegati dalle autorità per giudicare l'urgenza di un progetto. In caso di rinuncia alla procedura di consultazione dovrebbero essere pertanto comunicate per scritto e in modo documentabile le ragioni di una tale decisione. L'USIE chiede inoltre che tale motivazione sia pubblicata.

Il PPD chiede che per i casi di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b sia effettivamente indetta una procedura di consultazione anche nella prassi. L'USIE propone di introdurre una nuova lettera d secondo cui, in caso di rinuncia alla procedura di consultazione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1, la motivazione sia sempre pubblicata.

Lettera a (urgenza): l'USAM chiede prudenza nel rinunciare a una procedura di consultazione secondo il capoverso 3 lettera a AP-LCo. Due organizzazioni (Unione svizzera dei contadini [USC], economiesuisse) propongono di stralciare la lettera a. I trattati internazionali dovrebbero essere trattati separatamente in ragione delle loro importati ripercussioni.

Lettera b (progetti che concernono principalmente l'organizzazione, le procedure o la ripartizione delle competenze delle autorità federali): l'USAM chiede prudenza nel rinunciare a una procedura di consultazione secondo il capoverso 3 lettera b. L'AES propone di stralciare questo disposto. In questa direzione vanno anche i pareri dell'USS e della CFIG. Per i Verdi i criteri menzionati sono troppo vaghi e pertanto vanno precisati.

Lettera c (si presume che non emergeranno nuove informazioni): per i Verdi anche i criteri indicati nella lettera c sono troppo vaghi. Economiesuisse ritiene che le eccezioni menzionate non siano documentabili e quindi propone di stralciare questa lettera. Si sono espresse in modo analogo altre due organizzazioni (SIC Svizzera, USS) e la CFIG. L'AES ritiene che, con la lettera c, non sia riconosciuta l'importanza della consultazione per gli interpellati. Essa consente loro di occuparsi di un progetto della Confederazione, aspetto particolarmente importante quando il Consiglio federale emana ordinanze impegnative a livello di esecuzione che entrano in vigore già dopo tre settimane. Deve essere possibile rinunciare a una procedura di consultazione secondo la lettera c solo con l'accordo della maggioranza delle organizzazioni nazionali che rappresentano gli interessi delle persone toccate dal progetto.

4.2.4 Articolo 4 AP-LCo Partecipazione

Tre partiti (PBD, PPD, PLR) e tre organizzazioni (pharmasuisse, SAB, scienceindustries) approvano le modifiche proposte concernenti questo articolo.

Capoverso 2 (cerchia dei destinatari permanenti delle procedure di consultazione)

L'UCS chiede di includere città e Comuni nella cerchia dei destinatari permanenti al fine di meglio tenere conto degli interessi comunali. L'HEV propone di ampliare tale cerchia con «altre associazioni mantello nazionali».

Le commissioni extraparlamentari che si sono espresse nel quadro della procedura di consultazione (cfr. allegato 4) chiedono di essere inserite – senza eccezioni – nella cerchia dei destinatari permanenti. Esse lamentano il fatto che dalla revisione della LOGA⁷ e dell'OLOGA⁸ rientrano nell'Amministrazione federale decentralizzata e quindi non sono più ufficialmente invitate alle procedure di consultazione. La loro partecipazione non potrebbe essere sostituita da una consultazione degli uffici. Per questa ragione, le commissioni extraparlamentari con compiti di consulenza chiedono di essere aggiunte all'elenco dei destinatari permanenti (art. 4 cpv. 4). Solo in questo modo potrebbero essere coinvolte tempestivamente nei lavori legislativi e mettere a disposizione le loro conoscenze settoriali in modo fondato e coerente. Questa richiesta è avanzata anche da quattro organizzazioni (SIC Svizzera, USS, USIE, swisspower).

Capoverso 4 (limitazione della cerchia dei destinatari)

Il PSS e due organizzazioni (USIE, USAM) chiedono che la cerchia dei destinatari venga ristretta in modo scrupoloso e sulla base di criteri oggettivi.

Pharmasuisse ritiene corretto limitare la cerchia degli interpellati a condizione che non vengano esclusi destinatari direttamente coinvolti dal progetto. Inoltre fa notare che introdurre un obbligo di motivazione e comunicazione quando si procede a una tale restrizione potrebbe contribuire a migliorare la trasparenza e l'accettazione. I pareri di due partiti (PEV, I Verdi) e dell'AES vanno nella stessa direzione. Costruionesvizzera sottolinea che, nonostante la limitazione introdotta dalla revisione, deve restare comunque possibile per tutti esprimersi sul progetto.

L'Associazione dei Comuni vorrebbe stralciare il capoverso 4 così come altre due organizzazioni (USI ed economiesuisse). Per l'UCS una limitazione della cerchia dei destinatari entra in linea di conto solo per i casi di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere d ed e .

4.2.5 Articolo 5 AP-LCo Indizione

Cinque partiti (PPD, PEV, PLR, I Verdi, PSS) e sei organizzazioni (SAB, Associazione dei Comuni, USS, UCS, scienceindustries, swisspower) approvano le modifiche proposte.

Capoverso 1 (precisazione concernente chi indice una procedura di consultazione)

Due organizzazioni (ASA e economiesuisse) propongono che in caso di trattati internazionali sia sempre obbligatoriamente indetta una procedura di consultazione prima dell'attribuzione del mandato di negoziazione e si aspettano che la legge venga modificata in tal senso.

Capoverso 2 (indizione di una procedura di consultazione da parte dei dipartimenti o della Cancelleria federale)

Secondo il PBD la modifica proposta concernente il capoverso 2 si giustifica solo se consente di migliorare l'efficienza e aumentare i benefici. Cinque organizzazioni (USIE, CP, HEV, FER, USAM) chiedono che il concetto di «progetti di portata minore» sia precisato (cpv. 2). La FER segnala che attualmente l'indizione di indagini conoscitive da parte di uffici o unità amministrative decentralizzate non è pubblicata sistematicamente e chiede che la Cancelleria federale si assicuri, tramite la procedura di pubblicazione elettronica, che ciò avvenga per

⁷ RS 172.010

⁸ RS 172.010.1

tutte le procedure di consultazione. L'AEC chiede di inserire nella legge le unità amministrative autorizzate a indire una consultazione.

Capoverso 4 (corrispondente al vigente cpv. 3 LCo ; disposizione di coordinamento)

L'AES chiede che la comunicazione elettronica avvenga in modo centrale tramite una pagina Internet.

4.2.6 Articolo 6 capoverso 1 LCo Organizzazione

L'avamprogetto non prevede modifiche concernenti questa disposizione. Allo scopo di semplificare la partecipazione alla procedura di consultazione, il partito dei Verdi chiede di mettere a disposizione online moduli di risposta precompilati. Tre organizzazioni (organizzazione nazionale della costruzione [costruionesvizzera], swisspower, AES) sono invece contrarie all'uso di simili formulari. Pharmasuisse propone di mettere a disposizione degli interpellati una tavola sinottica in formato elettronico.

4.2.7 Articolo 7 AP-LCo Forma e termine

Tre associazioni (USC, UCS, scienceindustries) si dichiarano d'accordo con le modifiche proposte all'articolo.

Capoverso 1 (istituzione di una base legale affinché le consultazioni siano svolte esclusivamente in forma elettronica; delega al Consiglio federale)

Il PBD e l'USS approvano gli adeguamenti al capoverso 1. L'UDC chiede di mantenere la procedura scritta, così come l'AES. Secondo quest'ultima l'impiego della sola forma elettronica è ipotizzabile solo per progetti con una cerchia di destinatari ristretta. L'USIE sottolinea che nonostante la sostituzione della procedura scritta con quella elettronica deve restare possibile ordinare la documentazione in formato cartaceo.

Capoverso 2 (prolungamento del termine minimo)

Due partiti (PEV, PLR), dodici organizzazioni (Associazione dei Comuni, USI, SAB, economiesuisse, SIC Svizzera, USC, USAM, costruionesvizzera, FER, scienceindustries, USIE, santésuisse) e sei commissioni extraparlamentari (COFF, CFQD, CFSS, CFAL, CFQF e NEC) sono favorevoli al termine di almeno tre mesi e alla sua proroga per tenere conto di vacanze e giorni festivi.

L'ASA è contraria all'adeguamento proposto nel capoverso 2 e preferisce il diritto vigente, più flessibile. Inoltre auspica che in caso di riduzione del termine sia introdotto un periodo minimo di due mesi. Si sono espresse in modo analogo l'UDC e l'organizzazione santésuisse. Per tre organizzazioni (AES, CP, swisspower) tre mesi non sono sufficienti per fornire un parere circostanziato.

Lettera a (vacanze estive): il PSS vorrebbe prorogare di un mese il termine previsto per i casi di cui alle lettere a e b. L'USS è fondamentalmente favorevole alle nuove scadenze, ritiene però che il termine di cui alla lettera a debba essere prolungato a quattro settimane. Della stessa opinione è il CP.

L'USI vorrebbe introdurre, in una nuova lettera d, il prolungamento del termine minimo in caso di oggetti complessi e di ampia portata.

Capoverso 3 (urgenza)

Il PPD approva il nuovo tenore della disposizione. Si sono espressi analogamente altri due partiti (PSS, PEV), cinque organizzazioni (Associazione dei Comuni, USS, pharmasuisse, USAM, USIE) e la CFG. Il PLR chiede che, oltre l'obbligo di motivazione, siano introdotti altri criteri per garantire l'indizione di procedure di consultazione con termini abbreviati solo in casi eccezionali e di urgenza dimostrata – come effettivamente prevede il tenore della legge. In questa direzione vanno anche le opinioni di due organizzazioni (USI, economiesuisse). La Federazione dei medici svizzeri [FMH] sottolinea che in futuro si deve presupporre un'urgenza dimostrata – che legittimerebbe una riduzione del termine – solo quando

l'urgenza è oggettivamente data. Il PLR critica il fatto che attualmente si faccia un ricorso troppo disinvolto della riduzione del termine per l'inoltro dei pareri e cita a titolo di esempio i progetti «Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal); Reintroduzione temporanea dell'autorizzazione secondo il bisogno» e «Contributi della Confederazione ai Giochi olimpici invernali Svizzera 2022».

Lettera a (riduzione del termine): il SAB accoglie con favore il fatto che una riduzione del termine sia possibile unicamente in casi eccezionali, debitamente motivati. Due partiti (UDC, PEV) e altrettante organizzazioni (santésuisse, ASA) ritengono che non sarebbe possibile esaminare i contenuti di tematiche complesse in modo sufficientemente approfondito se venissero concessi unicamente termini brevi. Un esame approfondito sarebbe particolarmente indicato in presenza di tematiche tecnicamente complesse. Anche in caso di urgenza dovrebbe essere garantito almeno un termine di due mesi, indispensabile per concordare le posizioni all'interno delle organizzazioni. L'UCS chiede, oltre all'obbligo di motivazione necessario per ridurre il termine, la definizione, a livello di ordinanza, dei criteri necessari a questo scopo. L'AES propone che, in caso di urgenza dimostrata, il termine per provvedimenti urgenti del Consiglio federale a tutela della sicurezza interna ed esterna secondo l'articolo 185 della Costituzione federale possa essere ridotto a dieci giorni e per altri progetti fino al massimo a due mesi.

Lettera b (svolgimento in forma di conferenza): il PEV auspica mantenere la procedura in forma di conferenza a condizione che resti possibile esprimersi per scritto. Tre organizzazioni (USI, economiesuisse, pharmasuisse) approvano questa forma di consultazione solo in casi di urgenza assoluta e chiaramente dimostrata, mentre tre partiti (PLR, UDC, I Verdi) e sei organizzazioni (SAB, SIC Svizzera, USS, AES, swisspower, Associazione dei Comuni) la vorrebbero invece abolire.

Capoverso 4 (comunicazione dei motivi dell'urgenza in caso di riduzione del termine)

Tre organizzazioni (Associazione dei Comuni, USI, economiesuisse) si dichiarano favorevoli all'obbligo di motivazione e comunicazione previsto dal capoverso 4.

Capoverso 5 (regolamentazione della procedura in forma di conferenza)

Il PEV sottolinea l'importanza di potersi esprimere per scritto anche nel quadro di una procedura di consultazione svolta in forma di conferenza. In questo senso si sono espresse anche tre organizzazioni (Unione svizzera degli imprenditori, economiesuisse, USIE).

L'UDC e l'AES vorrebbero invece abolire questa forma di procedura e propongono quindi di stralciare il capoverso in questione.

Il PEV propone di introdurre un termine – di un mese – per l'inoltro dei pareri scritti trasmessi nel quadro di una procedura in forma di conferenza. L'ASA e santésuisse concordano sul fatto che per questa forma di consultazione deve essere garantito tempo a sufficienza per esprimersi per scritto e a questo scopo propongono di introdurre un termine minimo di due mesi.

Capoverso 6 (procedura in forma di conferenza su progetti di portata minore, senza urgenza)

Tre partiti (PLR, I Verdi, UDC) e cinque organizzazioni (SAB, USS, ASA, santésuisse, AES) si oppongono alla procedura in forma di conferenza e propongono di stralciare il capoverso 6.

4.2.8 Articolo 8 AP-LCo Trattazione dei pareri

Due partiti (PBD, PPD) e dodici organizzazioni (pharmasuisse, SAB, USI, Associazione dei Comuni, USAM, USS, USC, ASA, scienceindustries, swisspower, AES, USIE) approvano le modifiche proposte.

Capoverso 2 (obbligo di pubblicare un rapporto sui risultati)

Il PLR appoggia la migliore trasparenza a livello della comunicazione dei risultati. Chiede tuttavia che nel messaggio emerga chiaramente quali adeguamenti sono stati apportanti in base ai pareri raccolti. In questo senso si sono espressi anche altri due partiti (PSS, I Verdi).

Il PEV, tre organizzazioni (USS, USIE, pharmasuisse) e una commissione extraparlamentare (Forum PMI) si sono dichiarati favorevoli all'obbligo di pubblicare i risultati della consultazione in un rapporto. A questo proposito il PEV propone che l'Amministrazione faccia in modo che questi documenti non siano troppo voluminosi. Tre organizzazioni (USI, economiesuisse, costruzioneesvizzera) chiedono poi la definizione, a livello di ordinanza, dei criteri per la ponderazione dei pareri. Due organizzazioni (FER, HEV) propongono di introdurre un termine per la stesura del rapporto sui risultati.

4.2.9 Articolo 9 AP-LCo Pubblicità

Sei partiti (PBD, PPD, PEV, PLR, I Verdi, PSS) e undici organizzazioni (pharmasuisse, SAB, USI, Associazione dei Comuni, USAM, USS, USC, scienceindustries, swisspower, AES, USIE) approvano le modifiche proposte all'articolo.

Il partito dei Verdi ritiene che in vista dell'adeguamento dell'ordinanza o in generale per migliorare la prassi in ambito di procedura di consultazione debba essere possibile sottoscrivere un abbonamento a una newsletter ad hoc.

Capoverso 2 (pubblicazione dei pareri)

Tre organizzazioni (USI, economiesuisse, ASA) propongono di pubblicare in Internet i pareri.

4.2.10 Articolo 10 AP-LCo Indagini conoscitive su progetti di portata minore

Tutti i partiti e quindici organizzazioni (Associazione dei Comuni, USC, SAB, USI, economiesuisse, SIC Svizzera, USS, USAM, costruzioneesvizzera, FER, HEV, pharmasuisse, scienceindustries, AES, USIE) sono di principio favorevoli all'abrogazione dell'articolo 10 e alla conseguente soppressione del concetto di indagine conoscitiva. In merito non si sono espresse invece sei organizzazioni (USC, CP, FMH, santésuisse, ASA, swisspower) e le commissioni parlamentari partecipanti.

Allegato 1

Modifiche della LCo

**Legge federale
sulla procedura di consultazione
(Legge sulla consultazione, LCo)**

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁹,
decreta:*

I

La legge del 18 marzo 2005¹⁰ sulla consultazione è modificata come segue:

Art. 1

Abrogato

Art. 3 Oggetto della procedura di consultazione

1 La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di:

- a. modifiche costituzionali;
- b. progetti di legge comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale;
- c. trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all'articolo 140 capoverso 1 lettera b o all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale oppure che riguardano interessi essenziali dei Cantoni;
- d. ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale;
- e. ordinanze e altri progetti non contemplati nella lettera d, ma che toccano considerevolmente i Cantoni o la cui esecuzione è affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale.

2 È possibile indire una procedura di consultazione per i progetti che non adempiono nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1.

3 È possibile rinunciare in via eccezionale a una procedura di consultazione secondo il capoverso 1, in particolare se:

- a. a causa di un'urgenza dimostrata l'entrata in vigore di un progetto di legge o la ratifica di un trattato internazionale non può essere ritardata;
- b. il progetto di atto concerne principalmente l'organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze fra autorità federali;

⁹ FF ...

¹⁰ RS **172.061**

- c. si presume che non emergeranno nuove informazioni sulla congruità del progetto, sulla sua attuabilità e sul consenso che può raccogliere.

Art. 4 cpv. 4 (nuovo)

4 In deroga al capoverso 2 lettere a–d, per i progetti secondo l'articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2 la cerchia dei destinatari può essere limitata alle persone e alle organizzazioni di diritto pubblico o privato specificamente interessate.

Art. 5 Indizione

1 Il Consiglio federale indice la procedura di consultazione su un progetto secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettere a–d che emana dall'Amministrazione.

2 Il dipartimento competente indice la procedura di consultazione su un progetto secondo l'articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2. Può delegare tale competenza all'ufficio responsabile. L'unità dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata competente può indire una procedura su un progetto legislativo, se le è delegata la competenza di emanare norme di diritto.

3 La commissione parlamentare competente indice la procedura di consultazione su un progetto che emana dal Parlamento.

4 La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione e ne annuncia pubblicamente l'indizione indicando il termine per rispondere e l'ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.

Art. 7 Forma e termine

1 La procedura di consultazione si svolge con una documentazione in forma cartacea o in forma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere che le procedure di consultazione siano svolte esclusivamente in forma elettronica se le condizioni tecniche lo consentono.

2 Il termine per rispondere è di almeno tre mesi. È adeguatamente prolungato per tenere conto di vacanze e giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto. Il termine minimo è prolungato come segue:

- a. nel periodo dal 15 luglio al 15 agosto: di tre settimane;
- b. nel periodo fra Natale e Capodanno: di due settimane;
- c. nel periodo di Pasqua: di una settimana.

3 In caso di urgenza dimostrata si può:

- a. abbreviare il termine per rispondere;
- b. svolgere la procedura di consultazione in forma di conferenza.

4 I motivi dell'urgenza secondo il capoverso 3 devono essere spiegati e comunicati ai destinatari della consultazione.

5 In caso di procedura di consultazione in forma di conferenza deve essere accordata la possibilità di formulare pareri per scritto. È tenuto un verbale della parte orale.

6 Le consultazioni secondo l'articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2 possono essere svolte in forma di conferenza anche se non vi è urgenza.

Art. 8 cpv. 2 (nuovo)

2 I risultati della consultazione sono riassunti in un rapporto.

Art. 9 cpv. 1 lett. c

1 Sono accessibili al pubblico:

- c. il rapporto sui risultati della consultazione, dopo che l'autorità che l'ha indetta ne ha preso atto.

Art. 10

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato 2

Elenco delle abbreviazioni

PBD	Partito borghese democratico
PPD	Partito popolare democratico
PEV	Partito evangelico svizzero
PLR	Partito liberale radicale
I Verdi	Partito ecologista svizzero
PSS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro
Associazione dei Comuni	Associazione dei Comuni svizzeri
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna
UCS	Unione delle città svizzere
USI	Unione svizzera degli imprenditori
economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere
SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati del commercio
USC	Unione svizzera dei contadini
USS	Unione sindacale svizzera
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri Organizzazione mantello delle PMI svizzere
costruçõesvizzera	Organizzazione nazionale della costruzione
CP	Centre Patronal
FER	Fédération des Entreprises Romandes
FMH	Federazione dei medici svizzeri
HEV	Società svizzera dei proprietari fondiari
pharmasuisse	Società svizzera dei farmacisti
santésuisse	Gli assicuratori malattia svizzeri
Scienceindustries	Associazione delle industrie chimiche, farmaceutiche, biotecnologiche
ASA	Associazione Svizzera d'Assicurazioni
swisspower	Swisspower Netzwerk AG
AES	Associazione delle aziende elettriche svizzere
USIE	Unione svizzera degli installatori elettricisti

CFSB	Commissione federale per la sicurezza biologica
CENU	Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano
CFAL	Commissione federale per i problemi inerenti all'alcool
CFQF	Commissione federale per le questioni femminili
CFQD	Commissione federale per le questioni relative alla droga
COFF	Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari
CFIG	Commissione federale per l'infanzia e la gioventù
CFLR	Commissione federale per la lotta contro il rumore
CFM	Commissione federale della migrazione
CFSS	Commissione federale per la salute sessuale
CFPT	Commissione federale per la prevenzione del tabagismo
CFNP	Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio
Forum PMI	
CEEGU	Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano
ComNBC	Commissione federale per la protezione NBC
CNE	Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana
CNPT	Commissione nazionale per la prevenzione della tortura

Allegato 3

Elenco dei destinatari permanenti

Articolo 4 capoverso 3 della legge sulla consultazione (RS 172.061)

Kantone / Cantons / Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich	Kaspar Escher-Haus 8090 Zürich
Staatskanzlei des Kantons Bern	Postgasse 68 3000 Bern 8
Staatskanzlei des Kantons Luzern	Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern
Standeskanzlei des Kantons Uri	Postfach 6460 Altdorf
Staatskanzlei des Kantons Schwyz	Postfach 6431 Schwyz
Staatskanzlei des Kantons Obwalden	Rathaus 6060 Sarnen
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	Rathaus 6370 Stans
Regierungskanzlei des Kantons Glarus	Rathaus 8750 Glarus
Staatskanzlei des Kantons Zug	Postfach 156 6301 Zug
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg
Staatskanzlei des Kantons Solothurn	Rathaus 4509 Solothurn
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	Rathaus, Postfach 4001 Basel

Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	Rathausstrasse 2 4410 Liestal
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	Beckenstube 7 8200 Schaffhausen
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	Regierungsgebäude Postfach 9102 Herisau
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	Marktgasse 2 9050 Appenzell
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	Regierungsgebäude 9001 St. Gallen
Standeskanzlei des Kantons Graubünden	Reichsgasse 35 7001 Chur
Staatskanzlei des Kantons Aargau	Regierungsgebäude 5001 Aarau
Staatskanzlei des Kantons Thurgau	Regierungsgebäude 8510 Frauenfeld
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	Residenza Governativa 6501 Bellinzona
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	Château cantonal 1014 Lausanne
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	Palais du Gouvernement 1950 Sion
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	Château 2001 Neuchâtel
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 1211 Genève 3
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)	Sekretariat

Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC)	Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 444 3000 Bern 7
--	--

In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea fedrale

Bürgerlich-Demokratische Partei PBD Parti bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD	PBD Schweiz Postfach 119 3000 Bern 6
Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD	Postfach 5835 3001 Bern
Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow	c/o Stefan Keiser Enetriederstrasse 28 6060 Sarnen
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis	Geschäftsstelle CSPO Postfach 3980 Visp
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV	Nägeligasse 9 Postfach 3294 3000 Bern 7
FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali	Sekretariat Fraktion und Politik Neuengasse 20 Postfach 6136 3001 Bern
Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES	Waisenhausplatz 21 3011 Bern

Grüne Bündnis GB (Mitglied GPS) Alliance Verte AVeS Alleanza Verde AVeS	
Grünliberale Partei glp Parti vert'libéral pvl	Postfach 367 3000 Bern 7
Lega dei Ticinesi (Lega)	Norman Gobbi casella postale 64 6776 Piotta
Mouvement Citoyens Romand (MCR)	c/o Mouvement Citoyens Genevois (MCG) CP 340 1211 Genève 17
Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC	Postfach 8252 3001 Bern
Sozialdemokratische Partei der Schweiz PSS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS	Postfach 7876 3001 Bern

**Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete
/ associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne
qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni
delle città e delle regioni di montagna**

Schweizerischer Gemeindeverband	Postfach 3322 Urtenen-Schönbühl
Schweizerischer Städteverband	Monbijoustrasse 8 Postfach 8175 3001 Bern

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Ber- gebiete	Postfach 7836 3001 Bern
--	--------------------------------

**Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'éco-
nomie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia**

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation	Postfach 8032 Zürich
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)	Postfach 3001 Bern
Schweizerischer Arbeitgeberverband (SAV) Union patronale suisse (UPS) Unione svizzera degli imprenditori (USI)	Postfach 8032 Zürich
Schweiz. Bauernverband (USC) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)	Haus der Schweizer Bauern Laurstrasse 10 5200 Brugg
Schweizerische Bankiervereinigung (USC) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association	Postfach 4182 4002 Basel
Schweiz. Gewerkschaftsbund (USS) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)	Postfach 3000 Bern 23
Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz) Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) Società svizzera degli impiegati del commercio (SIC Svizzera)	Postfach 1853 8027 Zürich

Travail.Suisse	Postfach 5775 3001 Bern
----------------	----------------------------

Allegato 4

Contributi nel quadro della consultazione

In totale sono pervenuti 64 pareri.

Cantoni (19)

- Conferenza dei Governi cantonali (CdC)
- Cantone di AI
- Cantone di AR
- Cantone di BE
- Cantone di BL
- Cantone di BS
- Cantone di FR
- Cantone di GE
- Cantone di GL
- Conferenza fiscale svizzera / CFS
- Cantone di JU
- Cantone di OW
- Cantone di SG
- Cantone di SO
- Cantone TI
- Cantone di UR
- Cantone di VD
- Cantone di VS
- Cantone di ZG

Partiti (7)

- PBD
- PPD
- PEV
- PLR
- I Verdi
- PSS
- UDC

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna (3)

- Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB)
- Associazione svizzera dei Comuni
- Unione delle città svizzere (UCS)

Associazioni mantello nazionali dell'economia (18)

- Costruzione svizzera
- Centre Patronal
- Economie suisse
- Fédération des Entreprises Romandes
- FMH Federazione dei medici svizzeri
- Società svizzera dei proprietari fondiari (HEV)
- Forum PMI
- SIC Svizzera
- Pharmasuisse
- santé suisse
- Science industries, Zurigo
- Unione svizzera degli imprenditori (USI)
- Unione svizzera dei contadini (USC)
- Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
- Unione sindacale svizzera (USS)
- Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA)
- Swisspower Netzwerk AG
- Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES)
- Unione svizzera degli installatori elettricisti (USIE)

Commissioni extraparlamentari (17)

- Commissione federale per le questioni relative alla droga (CFQD)
- Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB)
- Commissione federale per le questioni femminili (CFQF)
- Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT)
- Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG)
- Commissione federale per la prevenzione del tabagismo (CFPT)
- Commissione federale per i problemi inerenti all'alcool (CFAL)
- Commissione federale della migrazione (CFM)

- Commissione federale per la lotta contro il rumore (CFLR)
- Commissione federale per la salute sessuale (CFSS)
- Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano (CEEGU)
- Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC)
- Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU)
- Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari (COFF)
- Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP)
- Forum PMI
- Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (CNE)